GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — VENERDI 10 AGOSTO — NUM. 189

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: **Regio decreto** *numero 5566 (Serie 3ª), che istituisce un Archivio notarile mandamentale nel comune di Tropea (Catanzaro)* — **Regio decreto** *numero 5568 (Serie 3ª), che istituisce in Arcevia (Ancona) una scuola tecnica governativa di 3ª classe* — **Regio decreto** *numero 5569 (Serie 3ª), che istituisce in Legnago (Verona) una scuola tecnica governativa di 3ª classe* — **Regio decreto** *numero 5570 (Serie 3ª), che istituisce in Livorno una scuola tecnica governativa di 1ª classe* — **Regio decreto** *numero 5571 (Serie 3ª), che istituisce in Modena una scuola tecnica governativa di 2ª classe* — **Regio decreto** *numero 5572 (Serie 3ª), che istituisce in Mortara (Pavia) una scuola tecnica governativa di 3ª classe* — **Regio decreto** *numero 5573 (Serie 3ª), che istituisce in Pescia (Lucca) una scuola tecnica governativa di 3ª classe* — **Regio decreto** *numero 5613 (Serie 3ª), che modifica il regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di Ricchezza mobile* — **Regio Decreto** *numero MMMXVI (Serie 3ª, parte supplem.), che erige in Corpo morale l'Asilo infantile* Rosa Lancia *istituito nel comune di Arizzano (Novara), approvandone lo Statuto organico* — **Regio decreto** *numero MMMXVII (Serie 3ª, parte supplementare), che costituisce in Ente morale l'Asilo Infantile fondato in Rivanazzano (Pavia), approvandone lo Statuto organico* — **Regio decreto** *numero MMMXVIII (Serie 3ª, parte supplementare), che scioglie l'Amministrazione dei Pii Lasciti dotalizi* Bazzana e Cattaneo *in Momo (Novara)* — **Regio decreto** *numero MMMXIX (Serie 3ª, parte supplementare), che scioglie la Congregazione di Carità di Bagaladi (Reggio Calabria)* — **Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti**: *Disposizioni fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria* — **Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio**: *Elenco delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte durante la seconda quindicina del mese di luglio 1888* — **Direzione Generale del Debito Pubblico**: *Rettifiche d'intestazioni* — *Smarrimento di ricevuta* — **Direzione Generale dei Telegrafi**: *Avviso.*

PARTE NON UFFICIALE.

Telegrammi dell' **Agenzia Stefani** — *Listino ufficiale della Borsa di* **Roma.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5566** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3, 101 e 105 del testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato, approvato con Nostro decreto 25 maggio 1879, N. 4900 (Serie 2ª), e 94 del regolamento 23 novembre 1879, N. 5170 (Serie 2ª);

Viste le deliberazioni dei comuni interessati per la istituzione di un Archivio notarile mandamentale in Tropea, nonchè quella della Deputazione provinciale di Catanzaro;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito un Archivio notarile mandamentale nel comune di Tropea, capoluogo di mandamento, distretto notarile di Monteleone di Calabria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1888.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5568** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;

Veduta la deliberazione in data 7 novembre 1887, con la quale il comune di Arcevia si obbliga di versare an-

nualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quanto altro sia a carico del comune a' sensi della predetta legge 13 novembre 1859;

Veduta la deliberazione in data 7 dicembre 1887, con la quale la Deputazione provinciale di Ancona, approvando la deliberazione di quel Consiglio comunale autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;

Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Arcevia una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5569** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;

Veduta la deliberazione in data 7 ottobre 1887, con la quale il comune di Legnago si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quanto altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;

Veduta la deliberazione in data 2 dicembre 1887, con la quale la Deputazione provinciale di Verona, approvando la deliberazione di quel Consiglio comunale, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;

Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Legnago una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5570** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;

Veduta la deliberazione in data 23 novembre 1887 con la quale il comune di Livorno si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;

Veduta la deliberazione in data 24 dicembre 1887 con la quale la Deputazione provinciale di Livorno, approvando la deliberazione del municipio di quel capoluogo, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;

Veduta la successiva deliberazione in data 28 marzo 1888 del Consiglio comunale di Livorno, a schiarimento e complemento della deliberazione in data 23 novembre 1887 in quanto riguarda l'assunzione in servizio governativo del personale addetto alla scuola municipale;

Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Livorno una scuola tecnica governativa di 1ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **5571** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 13 novembre 1859, N. 3725;

Veduta la deliberazione in data 5 gennaio 1888, con la quale il comune di Modena si obbliga di versare annualmente all'erario governativo la metà della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso, a' sensi della predetta legge 13 novembre 1859;

Veduta la deliberazione in data 2 marzo 1888, con la quale la Deputazione provinciale di Modena, approvando la deliberazione del municipio di quel capoluogo, autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;

Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Modena una scuola tecnica governativa di 2ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **5572** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;

Veduta la deliberazione in data 13 maggio 1887, con la quale il comune di Mortara si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva pel personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso a sensi della predetta legge 13 novembre 1859;

Veduta la deliberazione in data 27 giugno 1887 con la quale la Deputazione provinciale di Pavia, approvando la deliberazione di quel Consiglio comunale, autorizza il conseguente vincolo del bilancio del comune stesso;

Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Mortara una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **5573** *(Serie 3ª), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 13 novembre 1859, N. 3725;

Vedute le deliberazioni in data 23 novembre 1887 e 21 marzo 1888 con le quali il comune di Pescia si obbliga di versare annualmente all'erario governativo i tre quinti della spesa effettiva per il personale dirigente ed insegnante della scuola tecnica, oltre al provvedere a quant'altro sia a carico del comune stesso ai sensi della predetta legge 13 novembre 1859;

Vedute le deliberazioni in data 11 gennaio 1888 e 28 marzo 1888 con le quali la Deputazione provinciale di Lucca, approvando le deliberazioni di quel Consiglio comunale autorizza il conseguente vincolo nel bilancio del comune stesso;

Veduta la legge 30 giugno 1888, N. 5483;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A cominciare dal 1° ottobre 1888 è istituita nella città di Pescia una scuola tecnica governativa di 3ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1888.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **5613** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 giugno 1888, N. 5458 (Serie 3ª);

Visti i regolamenti per l'applicazione delle imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui fabbricati approvati con Reali decreti del 24 agosto 1877, numeri 4022 e 4024 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze;

Udito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli articoli 86, 87, 89, 91, 95, 106, 107, 108, 109 e 110 del regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile sono sostituiti i seguenti:

Art. 86.

La Commissione procede all'esame dei reclami e, dopo udita e discussa la relazione che ne sarà fatta, pronuncia la sua decisione sopra ciascun reclamo, procedendo per classi rispetto ai redditi di cui all'art. 38 della legge, e determinando, per ciascun cespite e per ciascuna categoria, la somma di reddito lordo, le spese, il reddito netto e le annualità passive.

L'agente od un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della Commissione, ma senza voto deliberativo.

La Commissione può valersi delle facoltà indicate all'art. 30 della legge. Essa però, quando il reclamante ne faccia domanda, ha sempre obbligo di sentirlo, o personalmente o in persona di chi lo rappresenta legalmente, esclusi per altro i procuratori o mandatarii speciali. La domanda per essere sentito può farsi o nel ricorso o anche per semplice lettera. Il presidente della Commissione deve avvertire tanto il reclamante quanto l'agente del giorno e dell'ora in cui seguirà la

discussione affinchè vi possano intervenire, e dell'avviso dato deve farsi constare degli atti.

Il giudizio della Commissione non può estendersi oltre i limiti delle contestazioni, salvo il disposto degli articoli 43 e 50 della legge.

Art. 87.

Il giudizio della Commissione sui reclami deve essere pronunciato possibilmente entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Ove l'agente o il contribuente domandino la discussione del reclamo a senso dell'art. 2 della legge 10 giugno 1888, N. 5458, il presidente della Commissione farà conoscere con apposito avviso agli interessati il giorno fissato per la discussione.

Art. 89.

L'agente ha l'obbligo di notificare al reclamante la parte dispositiva della decisione inviandogli apposito avviso entro sessanta giorni dalla avuta comunicazione della decisione, per essere recapitato nei modi e con le forme di cui all'art. 81.

L'avviso è trasmesso con elenco in due esemplari, uno dei quali firmato dal sindaco deve essere da questo immediatamente restituito all'agente in segno di ricevuta.

Possono i contribuenti chiedere all'agente di vedere il testo della decisione; ed anche domandarne la copia, la quale sarà spedita in carta semplice, mediante il correspettivo indicato al N. 8 della tariffa annessa alla legge sulle volture catastali.

Art. 91.

Dalle decisioni delle Commissioni di primo grado possono i contribuenti appellare alla Commissione provinciale entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di cui all'art. 89.

Può del pari appellare l'agente, e in questo caso deve avvertirne il contribuente coll'avviso col quale gli notifica la decisione della Commissione di prima istanza, esponendo i motivi dell'appello.

Nel termine perentorio di venti giorni da questa notificazione, l'agente deve presentare alla Commissione provinciale il suo appello, di cui può tener luogo anche la copia dell'avviso suddetto.

Le decisioni non notificate ai contribuenti nel termine di sessanta giorni diventano definitive per la finanza, salvochè l'agente, con l'elenco restituito dal sindaco, provi di averle trasmesse al sindaco almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso.

Art. 95.

Nei ricorsi alla Commissione centrale, nei casi ammessi dalla legge, si esporranno il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando gli articoli della legge o del presente regolamento che si affermano violati od erroneamente applicati.

Per questi ricorsi i contribuenti e gli agenti osserveranno quanto è prescritto per i ricorsi alle Commissioni provinciali.

La mancanza di ricorso entro i venti giorni dalla notificazione della decisione della Commissione provinciale rende definitivo il giudizio medesimo.

Nel caso indicato dall'art. 50 della legge la Commissione centrale deve sentire il reclamante, che ne abbia fatto domanda, con le norme del precedente art. 86.

Art. 106.

Entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione all'intendente di finanza, anche mediante semplice scheda di rettifica, per essere stata ommessa o per non essere stata fatta a forma dell'art. 81 la prescritta notificazione degli avvisi, senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle Commissioni.

L'intendente, ove gli risulti fondata tale opposizione, provvederà per lo sgravio delle quote d'imposta non legalmente inscritte, ordinando all'agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Art. 107.

Per gli errori materiali di cui è parola nell'art. 52 della legge, i contribuenti possono entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo e mediante semplice scheda di rettifica ricorrere all'intendente il quale dà la sua decisione.

Ove l'errore sia stato rilevato d'ufficio, dovrà l'agente, e, occorrendo, l'esattore, entro il termine medesimo e con scheda di rettifica, provocarne la correzione dall'intendente di finanza.

Art. 108.

Per la doppia iscrizione di uno stesso reddito nel ruolo di un comune o nei ruoli di due comuni nella stessa provincia o di due provincie diverse, quando non se ne contesti l'ammontare nè l'esistenza, può il contribuente entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione dei ruoli e mediante semplice scheda di rettifica ricorrere all'Intendenza di finanza o al Ministero, secondo che la duplicazione siasi verificata nei ruoli di due comuni della stessa provincia o di due provincie diverse, e ciò senza pregiudizio del diritto di ricorrere alla Commissione provinciale o alla centrale.

Le duplicazioni rilevate d'ufficio dovranno essere corrette nei modi indicati nel secondo paragrafo dell'articolo precedente.

Art. 109.

Entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo i contribuenti, che non avendo fatta la dichiarazione o rettificazione si ritenessero aver confermato col silenzio il reddito stabilito nell'accertamento precedente, possono ricorrere alla Commissione di 1ª istanza e provare che nel tempo in cui doveva farsi la dichiarazione il reddito non esisteva o era esente dall'imposta o soggetto alla ritenuta.

Art. 110.

Si fa luogo allo sgravio d'imposta per cessazione di reddito:

a) quando la cessione o l'esazione totale o parziale del capitale sia provata nei modi dell'art. 66 della legge; e la perdita totale o parziale sia giustificata;

b) quando per i crediti, per i quali il creditore ha proceduto con l'esecuzione immobiliare, sia provato dal giudizio di graduazione che il credito stesso non fu in tutto o in parte utilmente collocato;

c) quando sia provato che i redditi di categ. *C* e *D* in somma definita siano cessati in tutto o in parte;

d) quando sia provato che i redditi variabili della categoria *B* e *C* siano cessati intieramente, non mai quando i redditi siano stati semplicemente trasformati o cambiati con altri redditi mobiliari.

Nel caso di passaggio di un esercizio di industria, commercio, professione od arte da un possessore ad un altro non sarà ammessa la cessazione rispetto al precedente possessore, quando esso non indichi il nome e cognome del suo successore.

La domanda di sgravio si fa con ricorso diretto all'intendente, od anche mediante semplice scheda, della quale dovrà essere rilasciata ricevuta.

La domanda di sgravio dev'essere presentata entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo o dall'avvenuta cessazione, secondo che questa è anteriore o posteriore alla pubblicazione stessa.

Dal giudizio dell'intendente è ammesso ricorso alla Commissione di prima istanza entro il termine di venti giorni dalla notificazione del giudizio stesso

Quando l'intendente non creda giustificata la cessazione, rinvia di uffizio l'esame e la decisione della domanda alla Commissione di prima istanza

Decorsi i tre mesi dalla cessazione o dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo, può il contribuente ricorrere, ma lo sgravio si concede soltanto a contare dal giorno della presentazione del ricorso, del quale dovrà essere rilasciata ricevuta.

Art. 2°

Agli articoli 35, 36, 38, 42, 54, 55 e 56 del regolamento per l'applicazione della imposta sui fabbricati sono sostituiti i seguenti:

Art. 35.

La Commissione procede all'esame di ricorsi, e dopo udita e discussa la relazione che ne è fatta, pronunzia la sua decisione sopra ciascun ricorso.

L'agente o un suo rappresentante può intervenire alle adunanze della Commissione ma senza voto deliberativo.

La Commissione può valersi delle facoltà indicate all'art 22 e quando creda utile farsi assistere da un perito, ne fa la scelta, fissandone la retribuzione. Essa però quando il reclamante ne faccia domanda deve sentirlo, o personalmente o in persona di chi lo rappresenta legalmente, esclusi per altro i procuratori o mandatari speciali. La domanda per essere sentito può farsi o nel ricorso o anche per semplice lettera. Il presidente della Commissione deve avvertire tanto il reclamante quanto l'agente del giorno e dell'ora in cui seguirà la discussione affinchè vi possano intervenire, e dell'avviso dato deve farsi constare dagli atti.

Il giudizio della Commissione non può estendersi oltre i limiti della contestazione salvo il disposto dell'art. 41.

Art. 36.

Il giudizio della Commissione sui ricorsi deve essere pronunziato possibilmente entro trenta giorni dalla loro presentazione.

Ove l'agente e il contribuente domandino la discussione del reclamo a senso dell'art. 2 della legge 10 giugno 1888, N 5458, il presidente della Commissione farà conoscere con apposito avviso agli interessati il giorno fissato per la riscossione.

Art. 38.

L'agente ha l'obbligo di notificare al ricorrente la parte dispositiva della decisione inviandogli apposito avviso entro sessanta giorni dall'avuta comunicazione della decisione, per essere recapitato nei modi e con le forme di cui all'art 30.

L'avviso è trasmesso con elenco in due esemplari, uno dei quali firmato dal sindaco deve essere da questo immediatamente restituito all'agente in segno di ricevuta.

Possono i contribuenti chiedere all'agente di vedere il testo della decisione.

Possono inoltre chiedere copia testuale della decisione che sarà spedita in carta semplice mediante il corrispettivo indicato al N. 8 della tariffa annessa alla legge 11 agosto 1870 sulle volture catastali.

Art. 42.

Dalle decisioni delle Commissioni di prima istanza possono i possessori appellare alla Commissione provinciale entro il termine di giorni venti dalla notificazione dell'avviso di cui agli articoli 38 e 41.

Può del pari appellare l'agente, e in questo caso deve avvertirne il possessore con lo stesso avviso con cui gli notifica la parte dispositiva della decisione della Commissione di prima istanza indicando i motivi dell'appello.

Nel termine perentorio di venti giorni da questa notificazione l'agente deve presentare alla Commissione provinciale il suo appello di cui può tener luogo la copia dell'avviso suddetto.

Sui ricorsi di cui fa cenno questo articolo il presidente della Commissione o un commissario delegato dovrà indicare il giorno in cui pervennero i ricorsi e la data che porta il timbro postale del luogo da cui furono spediti i ricorsi stessi.

Le decisioni non notificate ai contribuenti nel termine di sessanta giorni diventano definitive per la finanza, salvochè l'agente con l'elenco restituito dal sindaco provi di averle trasmesse al sindaco almeno dieci giorni prima della scadenza del termine stesso.

Art. 54.

Entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo possono i contribuenti fare opposizione presso l'Intendenza di finanza, anche mediante semplice scheda di rettifica per essere stata ommessa o per non essere stata fatta a forma dell'art. 30 la prescritta notificazione dell'avviso, senza pregiudizio del loro diritto di ricorrere alle Commissioni.

L'intendente, ove gli risulti fondata l'opposizione, riterrà come non avvenuta la dichiarazione o la rettificazione fatta d'ufficio, e provvederà per lo sgravio delle corrispondenti quote d'imposta, ordinando all'agente di riprendere le operazioni di accertamento.

Art. 55.

Per gli errori materiali incorsi nel ruolo i contribuenti possono entro sei mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo e mediante semplice scheda di rettifica ricorrere all'intendente il quale dà la sua decisione.

Ove l'errore sia stato rilevato di ufficio, dovrà l'agente, e, occorrendo, l'esattore, entro il termine medesimo, e con scheda di rettifica, provocarne la correzione dall'intendente di finanza.

Non sono errori materiali quelli che implicano questioni di impossibilità o d'apprezzamento di reddito.

I ricorsi per errori materiali non sospendono in verun caso la esazione dell'imposta, salvo i rimborsi che possono essere in seguito ordinati.

Art. 56.

Nel caso di distruzione totale o parziale per rovina, incendio o demolizione di un fabbricato, o nel caso di un fabbricato che divenga esente, i possessori possono ottenere lo sgravio proporzionale dell'imposta dal giorno in cui il reddito è cessato in tutto od in parte, o il fabbricato è divenuto esente.

La domanda di sgravio d'imposta, in tali casi può essere fatta mediante semplice scheda, della quale dovrà essere rilasciata ricevuta.

Per ottenere tale sgravio d'imposta i possessori debbono ricorrere allo intendente entro tre mesi dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo o dal giorno in cui avvenne la rovina, l'incendio o la demolizione, o è cessata la imponibilità del fabbricato, secondochè tali fatti siansi verificati anteriormente o posteriormente alla pubblicazione stessa.

Dal giudizio dell'intendente è ammesso ricorso alla Commissione di 1ª istanza entro il termine di 20 giorni dalla notificazione del giudizio stesso.

Decorsi tre mesi dalla data in cui è avvenuta la rovina, l'incendio o la demolizione, od è cessata l'imponibilità del fabbricato; e dall'ultimo giorno della pubblicazione del ruolo, può il contribuente ricorrere, ma lo sgravio si concede soltanto a contare dal giorno della presentazione del ricorso, del quale dovrà essergli rilasciata ricevuta.

Art. 3.

Anche per l'imposta sui terreni i ricorsi in via amministrativa contro il resultato dei ruoli nei casi di errori materiali e di duplicazioni possono farsi mediante scheda di rettifica che dovrà essere compilata dall'agente delle Imposte, e, occorrendo, anche dall'esattore, quando trattisi di errori materiali o duplicazioni rilevate d'ufficio.

Art. 4.

Nell'ufficio di ogni Segreteria municipale sarà tenuto, a spese del comune e sotto la sorveglianza del sindaco, un registro a disposizione di tutti gl'interessati, nel quale i contribuenti per qualunque specie di tributo erariale possono scrivere o far scrivere i loro reclami per ritardi sia nella definizione di ricorsi già presentati, sia nella esecuzione del giudizio già dato sul reclamo stesso.

Alla fine di ciascun mese quando siano stati fatti reclami sul registro, il sindaco li fa trascrivere sopra un estratto del registro medesimo ed invia quest'estratto all'intendenza di Finanza per i necessari provvedimenti: dei provvedimenti presi l'intendente deve informare i singoli interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMMXVI** *(Serie 3ª, parte suppl.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testamento 21 dicembre 1876 con cui Rosa Lancia, vedova Giacobbe, lasciò alla Congregazione di Carità di Arizzano, una casa in Milano, con l'obbligo, fra altri, di istituire in Arizzano stesso un Asilo Infantile per almeno quaranta bambini, maschi e femmine, di genitori poveri della Parrocchia di San Martino, e lasciò inoltre due piccole case nel detto comune di Arizzano, per collocarvi l'Istituto;

Vista l'istanza presentata dalla suddetta Congregazione di Carità per ottenere l'erezione in Corpo morale dell'Asilo Infantile, e la contemporanea approvazione dello Statuto organico corrispondente, e altresì del proprio;

Visto detto Statuto organico;

Viste le deliberazioni 16 novembre 1887 e 29 febbraio 1888 della Deputazione provinciale di Novara; e ritenuto che all'Asilo fu assegnata la somma annua di L. 2000;

Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo Infantile *Rosa Lancia* nel comune di Arizzano, a favore dei fanciulli poveri della Parrocchia di San Martino, è eretto in Corpo morale, ed è autorizzato ad accettare il lascito fattogli dalla fondatrice.

Art. 2.

Sono approvati gli Statuti organici della Congregazione di Carità di Arizzano e dell'Asilo Infantile suddetto, quello in data 15 aprile 1888 con trentaquattro articoli, questo in data 15 aprile 1888 con articoli sedici, sostituendosi all'articolo 5 il seguente:

« L'Asilo è amministrato e diretto dalla Congregazione
« di Carità di Arizzano per virtù di legge, conservandone
« distinti lo scopo e la speciale natura, e tenendone se-
« parate le attività e passività del rispettivo patrimonio ».

Detti due Statuti saranno muniti di Visto e sottoscritti dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMXVII** *(Serie 3ª parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda dell'arciprete Alberto Leidi per la costituzione in Ente morale dell'Asilo Infantile da lui fondato in Rivanazzano (Pavia), col concorso di un Comitato locale, e per l'approvazione del relativo Statuto organico;

Visti gli atti relativi alla domanda dai quali risulta che per il mantenimento del predetto Asilo concorre una società di benefattori col N. di 987 azioni quinquennali da lire 2 caduna, e si ha inoltre disponibile la somma di lire 952 20 raccolta per private offerte, la rendita annua di lire 500 offerta dal suddetto fondatore, oltre un tratto di terreno, dell'estensione di are 32.74, che lo stesso fondatore si è obbligato di donare al Pio Istituto non appena sia riconosciuto in Ente morale;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale in data 7 giugno 1886;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Asilo Infantile, come sopra, fondato nel comune di Rivanazzano è costituito in Ente morale.

Art. 2.

È approvato lo Statuto organico dello stesso Asilo, deliberato dal Comitato dell'Istituto medesimo in seduta del 7 luglio 1886, composto di ventisei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **MMMXVIII** *(Serie 3ª, parte supp.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione 18 febbraio 1888 della Deputazione provinciale di Novara con la quale si propone di sciogliere l'Amministrazione dei due Pii Lasciti *Bazzana* e *Cattaneo* in Momo, aventi per scopo la distribuzione di doti;

Visti i rapporti 7 marzo e 16 maggio 1888 del Prefetto di Novara;

Visti gli altri atti corrispondenti, e ritenuto che l'Amministrazione dei due Pii Lasciti si è sottratta alla tutela della Deputazione provinciale, non distribuisce da molti

anni le doti alle giovani maritande, nè ha presentato, malgrado i ripetuti inviti, lo Statuto organico per l'approvazione;

Vista la legge 3 agosto 1862;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Amministrazione dei due Pii Lasciti dotalizi *Bazzana* e *Cattaneo* in Momo è sciolta, ed è temporaneamente affidata ad un Delegato straordinario da nominarsi dal Prefetto di Novara con l'incarico di procedere nel termine più breve alla regolarizzazione dell'Amministrazione medesima in conformità di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero MMMXXIX *(Serie 3ª, parte supplementare), della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda della Congregazione di Carità del comune di Bagaladi (Reggio Calabria) con cui in conformità alla deliberazione 16 novembre 1887 della Congregazione medesima si chiede l'autorizzazione ad accettare la eredità di circa lire 76,000, lasciatale col testamento 9 agosto 1887 dal fu dottor Fortunato Anghelone, pel mantenimento dei poveri invalidi del comune e l'istituzione di una Cassa di piccoli prestiti su pegno o fiduciari a mite interesse;

Visto il rapporto 20 giugno 1888 del Prefetto di Reggio di Calabria il quale in seguito a regolare inchiesta ha constatato che la Congregazione di Carità di Bagaladi è nella impossibilità di provvedere regolarmente alla conservazione del patrimonio lasciatole dallo Anghelone, e che l'amministrazione del detto patrimonio trovasi in stato di dissoluzione ed ha urgente bisogno di essere ordinata, per cui propone lo scioglimento della Congregazione medesima;

Visto il voto 3 marzo 1888 della Deputazione provinciale di Reggio Calabria;

Viste le leggi 5 giugno 1850 e 3 agosto 1862;

Inteso il parere favorevole del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Congregazione di Carità del comune di Bagaladi è disciolta e la gestione della medesima è affidata temporaneamente ad un Commissario straordinario da nominarsi dal Prefetto.

Art. 2.

Lo stesso Commissario straordinario è autorizzato ad accettare la eredità lasciata dal fu dottor Fortunato Anghelone col suo testamento 9 agosto 1887, con l'incarico di presentare all'approvazione Sovrana, gli Statuti organici delle due nuove Opere Pie da costituirsi con le rendite della detta eredità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1888.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

ERRATA-CORRIGE — Per errore tipografico fu stampato nel supplemento della *Gazzetta Ufficiale*, N. 174, del 24 luglio scorso, all'articolo 9 della Convenzione che fa parte della legge N. 5550 (Serie 3ª), delle ferrovie Meridionali, la cifra della linea Rocchetta-Melfi-Rionero per lire **38,836** invece di lire **38,036**.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con RR. decreti del 19 luglio 1888:

Bonomi cav. Antonio, procuratore del Re in aspettativa per motivi di salute a tutto il 13 maggio 1888, è confermato in aspettativa a sua domanda per gli stessi motivi di salute per altri 6 mesi dal 14 maggio 1888, con l'assegno in ragione di annue lire 2,500.

Piantieri Giovanni Battista, giudice del Tribunale civile e correzionale di Larino, è collocato a riposo a sua domanda, nei termini dell'articolo 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° agosto 1888.

De Vecchi Francesco, giudice del Tribunale civile e correzionale di Treviso, è applicato ivi all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Pansini Giuseppe, aggiunto giudiziario presso la Regia Procura del Tribunale di Ancona, è destinato temporaneamente al Tribunale civile e correzionale di Orvieto.

Chieri Pericle, pretore del mandamento di Velletri, è tramutato al mandamento di Alatri.

Messeri Giuseppe, pretore del mandamento di Alatri, è tramutato al mandamento di Velletri.

Galassi Virgilio, già vice pretore del mandamento di Mercato Saraceno, del quale sono state accettate le dimissioni da tale ufficio col Regio decreto del 3 giugno anno corrente, è nominato vice pretore dello stesso mandamento di Mercato Saraceno.

Mercatelli Giovanni, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Alfonsine.

Bargioni Egidio, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Campi Bisenzio.

Altobelli Enrico, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Baranello.

Garau Antonio, conciliatore del comune di Santa Giusta, circondario di Oristano, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate le dimissioni presentate da Mercatelli Lorenzo dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Alfonsine, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

La decorrenza dell'aspettativa per motivi di famiglia, concessa con Regio decreto dell'8 luglio 1888 al pretore di Barletta, De Ninno Domenico, è stabilita dal 16 del mese stesso.

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Prasca Luigi, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di San Martino d'Albaro.

da Palomba Antonio, dall'ufficio di vice pretore del mandamento Castello in Cagliari.

da Galassi Giovanni Battista, dall'ufficio di vice pretore del mandamento di San Giorgio Lomellina.

MINISTERO DI AGRICOLTURA,

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE I[a]

***ELENCO** delle dichiarazioni per diritti d'autore sulle opere dell'ingegno inscritte nel registro generale del Ministero 25 giugno 1865, N. 2337, del 10 agosto 1875, N. 2652 e del 18 maggio 1882, N. 756 approvato con*

Dichiarazioni presentate in tempo utile — Art. 27, paragrafo 1, del

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
28050	Del Monte M	*Lezioni di clinica oculistica* (con numerose figure intercalate nel testo e sette tavole litografiche nere e colorate).	Tipografia A. Trani. Napoli, 1888.
28052	Guerra ing. Alfonso . .	*Progetto di tramvia a trazione meccanica* da Napoli a Marano (con pianta topografica).	Litografia Sutera Ignazio, Eliografia Fratelli Ajello. Napoli, giugno 1888.
28053	Jaconianni Luca	*Il Caronte di Dante* paragonato col Caronte di Virgilio e con quello di un altro autore moderno. (Saggio di studio critico per le scuole).	Tipografia dell'Arte della stampa. Firenze, 1° luglio 1888.
28054	Di Capua E	*Frunnell'e rosa.* Nenia popolare (per canto e pianoforte). Versi di P. Cinquegrana (N. di Catalogo 110).	Calcografia Ditta Cottrau. Napoli, giugno 1888.
28055	Boiga Vincenzo	*Alcuni cenni pratici sulla coltivazione dei bachi da seta* . . .	Tipografia Dina S. Acqui, 1888.
28056	Ullmann Giuseppe . . .	*Mani assassine!* ovvero: Il delitto di piazza S. Giovanni. Dramma in quattro atti.	Tip. Levi Augusto. Trieste, 12 giugno 1888.
28058	Avellone Gio. Batt., De Siano Nicola, Di Placido Raffaele.	*La Cassazione unica penale.* Raccolta generale periodica di scienza, legislazione e giurisprudenza penale.	Tip. Desideri e Ferretti. Roma, luglio 1888.
28063	Barilli Aldo.	*Teresina Millafiori.* Avventure amorose	(Edizione Aliprandi C.) Tip. degli Operai. Milano, 30 giug. 1888.
28064	Arrighi Cletto	*Ferravilla.* Studio critico biografico con disegni originali di Vespasiano Bignami.	(Detta) detta, 12 giugno 1888
28065	—	*Il motto per ridere.* (Anedoti, satire, epigrammi, storielle piccanti).	(Detta) detta, 1 giugno 1888.
28066	Autori diversi (Società di letterati).	*Il ventre di Milano.* Fisiologia della capitale morale (due volumi).	(Detta) detta, 28 aprile 1888.
28067	Locatelli abate Antonio.	*Relazione del miracolo* avvenuto all'Arca del taumaturgo S. Antonio, la mattina del 23 maggio 1888.	Tipografia Antoniana della Pia Opera di S. Antonio Padova, 1888.
28069	Veniali prof. Francesco .	*Testa e cuore.* Letture dedicate ai ragazzi	Tipografia Tarizzo e figlio. Torino, 16 luglio 1888.
28070	Sormani G.	*Eco d'America*	Tipografia degli Operai (Società cooperativa). Milano, 21 luglio 1888.
28071	Marenco Romualdo. . .	*Teodora.* Azione coreografica in tre parti e dodici quadri di Raffaele Grassi (Riduzione per pianoforte di Guglielmo Andreoli). (N. di Catalogo 52815).	Calcografia Ricordi. Milano, 4 giugno 1888.
28072	Czerny Carlo.	*Cento esercizi progressivi per pianoforte.* Op. 139 (Edizione diretta, riveduta e diteggiata).	Detta, 8 giugno 1888.
28073	Brissler F.	*Aida,* di G. Verdi. Pot-pourri per pianoforte a quattro mani. (N. di Catalogo 52413).	Detta, 13 id. 1888.
28074	Capitani G. di Vincenzo.	*Marcia degli studenti italiani* (per pianoforte) (VIII Centenario dell'Università di Bologna). (N. di Catalogo 52964).	Detta, 5 id. 1888.

INDUSTRIA E COMMERCIO

— SEZIONE SECONDA — (DIRITTI D'AUTORE)

durante la **seconda quindicina** *del mese di* **luglio 1888** *per gli effetti del Testo unico delle leggi del Regio decreto del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3ª) e delle Convenzioni internaz. in vigore.*

Testo unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
PASQUALE dott. V. (Casa editrice)	Napoli	13 luglio 1888	2	
GUERRA ing. ALFONSO	Id.	17 id. 1888	2	
JACONIANNI prof LUCA	Firenze	14 id. 1888	2	
FIORILLO FRANCESCO.	Napoli	9 id. 1888	2	
BOIGA VINCENZO.	Alessandria	18 id. 1888	2	
ULLMANN GIUSEPPE.	Udine	20 giugno 1888	2	Rappresentato la prima volta a Verona l'8 giugno 1888.
AVELLONE avv. GIO. BATT., DE SIANO avvocato NICOLA e DI PLACIDO RAFFAELE.	Roma	20 luglio 1888	2	Art. 24 del testo unico delle leggi. Depositata la 1ª dispensa del vol 1º.
ALIPRANDI CARLO (Editore).	Milano	21 id. 1888	2	
Detto	Id.	Id.	2	
Detto	Id.	Id.	2	
Detto	Id.	Id.	2	
LOCATELLI abate ANTONIO.	Padova	23 id. 1888	2	
TARIZZO G. e FIGLIO (Editori).	Torino	17 id. 1888	2	
SORMANI GIUSEPPE, e per esso EMANUELE PUGLIESI (Procuratore).	Milano	23 id. 1888	2	
RICORDI G. e C. (Ditta).	Id.	21 id. 1888	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
28075	CAYLUS A.	*Lohengrin* di R. Wagner. *Fantasia per mandolino* con accompagnamento di pianoforte (N. di Catalogo 47691).	(Edizione Ricordi). Calcografia Lucca F. Milano, 15 giugno 1888.
28076	GASTALDON S.	*Luna piena*. Notturnino per pianoforte. (N. di Catalogo 47569).	(Detta) detta, 15 giugno 1888.
28077	Detto	*Labbra di rosa*. Stornello popolare per soprano o tenore. Versi di A. G. Corrieri. (N. di Catalogo 52851).	Calcografia Ricordi. Milano, 22 giugno 1888.
28078	VERDI JOSÉ.	*Othello*. Drama lyrico em quatro actos. Poema de Arrigo Boito. Versão portugueza do V. De Sanches de Frias (duplo texto) *Ave Maria*. (N. di Catalogo 52821).	Detta, 6 giugno 1888.
28079	APRILE GIUSEPPE.	*36 solfeggi per soprano* con accompagnamento di pianoforte. (Riduzione facile di A. Soffredini). (N. di Catalogo 52813).	Detta, 9 id. 1888.
28080	BRAGA G. e MALDURA G. B.	*La serenata*. Melodia Valacca di G. Braga, trascritta per canto, mandolino e chitarra da G. B. Maldura. (N. di Catalogo 52916).	Detta, 21 id. 1888.
28081	MATTEI TITO.	*Hommage à l'Angleterre*. Grande valse brillante pour piano. (N. di Catalogo 52814).	Detta, 9 id. 1888.
28082	MILILOTTI LEOPOLDO e PONZIO ANTONIO.	*Una stella*. Stornello di L. Mililotti. *Riduzione per canto* con accompagnamento di chitarra di A. Ponzio. (N. di Catalogo 47587).	(Edizione Ricordi). Calcografia Lucca F. Milano, 15 giugno 1888.
28083	SALADINO MICHELE.	*Sacre armonie* per organo. (N. di Catalogo 52945).	Calcografia Ricordi, Milano, 19 giugno 1888.
28084	TOSTI F. PAOLO e BONGINI O.	*Vorrei*. Melodia. Parole de Mario dei Fiori, musica di F. P. Tosti. *Riduzione per canto e chitarra* di O Bongini. (N. di Catalogo 52871).	Detta, 9 id. 1888.
28085	TOSTI F. PAOLO.	*Addio, mio ben* (Adieu, my dear). Melodia (imitazione). Parole di Thomas Carlyle. Versione italiana di F. Fontana. (N 1 per soprano o tenore. N. di Catalogo 52862).	Detta, 9 id. 1888.
28086	GAIBI NICOLAJ A.	*La primavera*. Melodia. Parole di Francesco Mazzoni.	Calcografia Galli-Commoretti. Milano, aprile 1888.
28088	—	*Pianta della città, porto e dintorni di Livorno*. (Scala da 1 a 10,000).	Tipolitografia Calafati. Livorno, 22 luglio 1888.

Dichiarazioni presentate in tempo tardivo — Art. 27 § 2 del testo

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
28051	CIGLIANO CARLO e FERRARA LUIGI.	*Progetto di tramvie a trazione telodinamica* da piazza Dante al tondo di Capodimonte e dal largo Garofalo pel rione Amedeo al Corso Vittorio Emanuele in Napoli (con pianta topografica).	Tipografia Fratelli Ferrante e Eliografia Fratelli Ajello. Napoli, 15 ottobre 1887.
28057	ZENONI GIOVANNI.	*Manuale* teorico pratico di *Morfologia greca* ad uso dei ginnasi (due volumi - 2ª edizione riveduta e corretta).	Tipografia Emiliana. Venezia, febbraio 1888.
28059	JERACE VINCENZO.	*Bruttiaè*, disegno (figura) distinto col N. 1.	Studio Jerace V. Napoli, 1887.
28060	Detto	*Miragio*, disegno (id.) N. 2.	Detto, 1887.
28061	Detto	*Sullamite*, disegno (id.) N. 3	Detto, 1887.

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
RICORDI G. E C. (Ditta)	Milano	21 luglio 1888	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
Detti	Id.	Id.	2	
GAIBI NICOLAJ ADELINA.	Bologna	18 giugno 1888	2	
CALAFATI TORELLO (Editore).	Livorno	23 luglio 1888	2	

unico delle leggi ecc. del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3ª)

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
CIGLIANO ing. CARLO e FERRARA ing. LUIGI.	Napoli	17 luglio 1888	2	
ZENONI prof. dott. GIOVANNI.	Venezia	19 id. 1888	2	
JERACE VINCENZO (Scultore).	Napoli	19 aprile 1888	2	Depositata la riproduzione in fototipia dello Stabilimento Biondi.
Detto	Id.	Id.	2	Id.
Detto	Id.	Id.	2	Id.

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
28062	MATINI RICCARDO. . . .	*Un telegramma,* operetta musicale in tre atti (prosa e poesia di Ugo Boninsegni) (partitura).	—
28068	POMBA CESARE.	*L'Italia* nel suo aspetto fisico in rilievo a superficie curva.	Istituto Cartografico italiano di E. G. Fritzsche. Roma, maggio 1884.
28087	BONINSEGNI UGO e C. . .	*Un telegramma* (libretto - in prosa e poesia - posto in musica dal maestro Riccardo Matini).	—

Parti di opere depositate in continuazione ai depositi precedentemente fatti —

Num. d'ordine del registro generale	NOME dell'autore dell'opera	TITOLO	STABILIMENTO dal quale fu eseguita la pubblicazione e data di questa
27334	MORANDI FELICITA . . .	*L'età felice.* Libro di lettura e di premio per le classi elementari (con incisioni).	Tipografia Vallardi A. Milano, 1888.

ELENCO N. **14** *delle opere riservate per diritti d'autore con speciale dichiarazione, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3ª)* **durante la**

Num. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
8705	28056	ULLMANN GIUSEPPE . . .	*Mani assassine!* ovvero: Il delitto di piazza S. Giovanni. Dramma in quattro atti.	1888. Rappresentato per la prima volta a Verona, l'8 giugno 1888.
8706	28062	MATINI RICCARDO. . . .	*Un telegramma.* Operetta musicale in tre atti (prosa e poesia di Ugo Boninsegni) (Partitura).	Rappresentato la prima volta al R. Teatro della Pergola in Firenze, il 30 dicembre 1886.
8707	28071	MARENCO ROMUALDO. . .	*Teodora.* Azione coreografica in tre parti e dodici quadri di Raffaele Grassi. (*Riduzione per pianoforte* di Guglielmo Andreoli). (N. di Catalogo 52815).	1888
8708	28073	BRISSLER F.	*Aida,* di G. Verdi. Pot-pourri per pianoforte a quattro mani. (N. di Catalogo 52413).	1888

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA della presentazione	Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
Boninsegni Ugo e C.	Firenze	18 maggio 1888	2	Art. 23 del testo unico delle leggi. Rappresentata la prima volta al R. Teatro della Pergola in Firenze, il 30 dicembre 1886.
Pomba Cesare.	Torino	14 luglio 1888	2	Depositata la riproduzione fotografica.
Boninsegni Ugo e C.	Firenze	21 id. 1888	2	Art. 23 del testo unico delle leggi. — Rappresentato in musica la prima volta il 30 dicembre 1886 al Regio Teatro della Pergola in Firenze.

Art. 24 del testo unico delle leggi sui diritti di autore ecc. del 19 settembre 1882, N. 1012 (Serie 3ª).

NOME di chi ha fatta la presentazione	Ministero o Prefettura presso cui fu eseguita la presentazione	DATA DELLA PRESENTAZIONE		Tassa pagata Lire	OSSERVAZIONI
		attuale	precedente (1° deposito)		
Vallardi Antonio (Editore).	Milano	14 luglio 1888	3 gennaio 1888	—	Depositato il volume secondo.

a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi sui diritti d'autore,

seconda quindicina del mese di luglio 1888.

NOME di chi ha presentata la dichiarazione	PREFETTURA cui è stata presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		TASSA pagata lire	OSSERVAZIONI
		Numero di registro	DATA della presentazione		
Ullmann Giuseppe.	Udine	33	20 giugno 1888	10	
Boninsegni Ugo e C.	Firenze	1153	18 maggio 1888	10	Art. 23 del testo unico delle leggi.
Ricordi G. e C. (Ditta)	Milano	336	21 luglio 1888	10	
Detti	Id.	338	Id.	10	

N. d'ordine	Numero di iscrizione nel registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
8709	28074	CAPITANI G. DI VINCENZO	*Marcia degli studenti italiani* (per pianoforte) (VIII Centenario della Università di Bologna). (N. di Catalogo 52964).	1888
8710	28075	CAYLUS A.	*Lohengrin* di R. Wagner. *Fantasia per mandolino* con accompagnamento di pianoforte. (N. di Catalogo 47691).	1888
8711	28076	GASTALDON S.	*Luna piena.* Notturnino per pianoforte. (N. di Catalogo 47569).	1888
8712	28077	Detto	*Labbra di rosa.* Stornello popolare per soprano o tenore. Versi di A. G. Corrieri. (N. di Catalogo 52851).	1888
8713	28078	VERDI JOSÉ	*Othello*, drama lyrico en quatro actos. Poema de Arrigo Boito. Versão portugueza do V. De Sanches de Frias (duplo texto) *Ave Maria.* (N. di Catalogo 52821).	1888
8714	28080	BRAGA G. e MALDURA G. B.	*La serenata.* Melodia valacca di G. Braga trascritta per canto, mandolino e chitarra da G. B. Maldura. (N di Catalogo 52916).	1888
8715	28081	MATTEI TITO	*Hommage à l'Angleterre.* Grande valse brillante pour piano. (N. di Catalogo 52814).	1888
8716	28082	MILILOTTI LEOPOLDO e PONZIO ANTONIO	*Una stella.* Stornello di L. Mililotti. Riduzione per canto con accompagnamento di chitarra di A. Ponzio. (N. di Catalogo 47587).	1888
8717	28084	TOSTI F. PAOLO e BONGINI O.	*Vorrei.* Melodia. Parole di Mario del Fiori, musica di F. P. Tosti. Riduzione per canto e chitarra di O. Bongini. (N. di Catalogo 52871).	1888
8718	28085	TOSTI F. PAOLO	*Addio, mio ben* (Adieu, my dear). Melodia (imitazione). Parole di Thomas Carlyle. Versione italiana di F. Fontana. (N. 1 per soprano o tenore - N. di Catalogo 52862).	1888
8719	28086	GAIBI NICOLAJ A.	*La primavera.* Melodia. Parole di Francesco Mazzoni.	1888

Roma, li 4 agosto 1888.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè n. 852075 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 90 al nome di Anelli Maria fu *Mansueto*, nubile, domiciliata in Lodi (Milano), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Anelli Maria fu *Giovanni*, nubile, domiciliata in Lodi (Milano), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè n. 577772 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 200 al nome di Ramponi Filippo e *Giacomo* fu Giacomo, minori, sotto la tutela di Antonietti Fortunato, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Ramponi Giacomo e *Angiolo* fu *Filippo*, minori, sotto la tutela di Antonietti Fortunato, veri proprietarii della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 luglio 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

SMARRIMENTO DI RICEVUTA. (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato lo smarrimento della ricevuta rilasciata dalla Intendenza di Trapani il 14 novembre 1887 sotto il n. 43 per il deposito del Certificato nominativo n. 753600 della rendita di L. 270 intestato a Messina in Asaro Ignazio fu Antonino e da questi esibito per essere annotato d'ipoteca.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che a termini dell'art. 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non intervengano opposizioni, sarà consegnato il detto titolo allo stesso signor Messina in Asaro Ignazio, senza la esibizione della ricevuta smarrita, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 agosto 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI

Avvisi.

L'ufficio internazionale delle Amministrazioni telegrafiche residente in Berna annunzia l'attivazione al servizio internazionale dell'ufficio di Curaçao, isola dello stesso nome, nelle Antille e dell'ufficio di Guayra

NOME di chi ha presentata la dichiarazione	PREFETTURA cui è stata presentata la dichiarazione	CERTIFICATO PREFETTIZIO		TASSA pagata lire	OSSERVAZIONI
		Numero di registro	DATA della presentazione		
RICORDI G. e C. (Ditta).	Milano	39	21 luglio 1888	10	
Detti	Id.	340	Id.	10	
Detti	Id.	347	Id.	10	
Detti	Id.	34[illegible]	Id.	10	
Detti	Id.	349	Id.	10	
Detti	Id.	351	Id.	10	
Detti	Id.	352	Id.	10	
Detti	Id.	353	Id.	10	
Detti	Id.	57	Id.	10	
Detti	Id.	358	Id.	10	
GAIBI NICOLAJ ADELINA.	Bologna	155	18 giugno 1888	10	

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

nel Venezuela. La tassa per Curaçao è di lire 12,10 per parola, oltre quella del percorso europeo fino ai confini di Francia o Inghilterra di cent. 45 pure per parola. L'ufficio di Guayra è collegato cogli altri uffici interni del Venezuela; per cui, mentre per l'interruzione già da tempo esistente delle comunicazioni oltre Bogota (Colombia), non possono spedirsi telegrammi al Venezuela per nessuna delle due vie Galveston-Bogota e Giamaica-Bogota, vi possono adesso essere spediti per la nuova via Giamaica-Haiti, colle tasse seguenti per parola: per l'ufficio predetto di Guayra lire 12,60, per gli altri uffici del Venezuela lire 13 oltre la tassa del percorso europeo fino ai confini di Francia o Inghilterra di cent. 45 pure per parola. Questi telegrammi pel Venezuela debbono portare la indicazione di « via Haiti » nel preambolo.

L'ufficio internazionale predetto annunzia pure l'attivazione della linea da Fusan a Seoul nella Corea. I telegrammi per Seoul da istradarsi per questa linea debbono portare l'indicazione di « via Fusan » nel preambolo, e in tal caso sono soggetti alla tassa di Fusan, aumentata di lire 1 per parola.

Roma, 7 agosto 1888.

Il giorno 8 corrente, in Rio dell'Elba (isola), è stato aperto un ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 9 agosto 1888.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BERLINO, 8. — La *National Zeitung* è informata che il principe di Bismarck espresse la sua alta soddisfazione per il risultato del convegno di Pietroburgo. Il risultato positivo è lo stabilimento di rapporti di mutua fiducia fra l'imperatore Guglielmo e lo Czar. Quindi, secondo le previsioni umane, si apre un periodo di calma e la pace è assicurata per anni.

VENEZIA, 9. — Sono giunte le navi-scuola *Vettor Pisani* e *Vittorio Emanuele*, questa con a bordo il principe Luigi Amedeo.

VENEZIA, 9. — La serenata di iersera in onore della squadra spagnuola è splendidamente riuscita. Lo spettacolo era stupendo. Gli ufficiali della squadra spagnuola, che vi assistevano dai palazzi municipali, espressero ripetutamente la loro soddisfazione. L'inno reale spagnuolo fu bissato.

LONDRA, 8. — Lord Salisbury, rispondendo al brindisi rivoltogli al banchetto del lord Mayor, che ebbe luogo ieri sera, disse: *La pace è assicurata.*

Espresse poscia la speranza che le potenze, ed anche la Russia, riconoscano la necessità di lasciare la Bulgaria libera di scegliere la sua via.

Riguardo all'intervista degli imperatori di Germania e di Russia, l'oratore disse che Guglielmo II comprende il valore della pace per l'umanità e specialmente per il nuovo impero, il quale, non avendo più nulla da guadagnare mediante la guerra, ha bisogno di pace per non compromettere i risultati ottenuti.

Lord Salisbury spera di vedere la Russia seguire una via parallela a quella della Germania e formare una grande lega della pace che nessuna potenza turbolenta potrà rompere. La pace fra la Russia e la Germania è la pace generale assicurata.

L'oratore espresse la sua fiducia nel mantenimento della pace, al quale scopo l'Inghilterra si sforzerà sempre di contribuire.

Lord Salisbury constatò quindi la buona situazione delle finanze dell'Inghilterra, che ha diminuito il suo Debito pubblico, contrariamente alle altre nazioni che lo aumentano.

Parlando dell'Egitto, ripetè che l'Inghilterra vi resterà per facilitare la missione dell'Egitto stesso, ma ne sgombrerà quando avrà la certezza che quel paese sia in situazione da governarsi da solo.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 9 agosto 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° luglio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 27½	97 27½	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	98 60
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	95 75
Detto Rothschild 5 0/0	1° giugno 1888	—	—	»	»	98 »
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	477 »
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	462 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	473 25
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° luglio 1888	500	500	»	»	778 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	636 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2095 »
Dette Banca Romana	1 luglio 1888	1000	1000	»	»	1155 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	423 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1 gennaio 1888	500	500	»	»	580 »
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	10 aprile 1888	500	250	»	»	550 »
Dette Banca Provinciale	1 luglio 1888	250	250	»	»	242 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	968 »
Dette Società di Credito Meridionale	1° genn. 1888	500	500	»	»	525 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	»	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	250	»	»	1180 »
Dette Società Acqua Marcia	1 luglio 1888	500	500	»	»	1870 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	1° gennaio 1888	500	250	»	»	472 »
Dette Società Immobiliare	1 luglio 1888	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	295 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	90 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1888	250	250	»	»	348 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1 luglio 1888	150	150	»	»	255 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	370 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	590 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1 luglio 1888	500	100	»	»	500 »
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	270 »
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	298 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° luglio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° luglio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	»	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 ½	Francia	90 g.	»	»	99 95
	Parigi	chèques	»	»	100 62½
2 ½	Londra	90 g.	»	»	25 35
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 ½ 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 29 agosto
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 30 id.
Liquidazione. . . . . 31 id.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi in liquidazione:

Ren. Italiana 5 % 1ª grida 97 27½, 97 30, 97 37½, 97 40 fine corr.

Az. Banca Generale 670, fine corr.

Az. Banca di Roma 715, 714, 713, fine corr.

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1482, fine corr.

Az. Soc. Immobiliare 982, 984, fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 8 agosto 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 898
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 728.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 312.
Consolidato 3 0/0 id. senza cedola id. lire 62 050.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE